

è difficoltosa in quest'area la fruizione del servizio Eurostar, per le pochissime coincidenze con la stazione di Prato;

da numerosi soggetti viene la richiesta di un collegamento *intercity* Valdinievole-Roma-Napoli; tale collegamento potrebbe divenire anche la « linea delle terme » toscane —;

quali iniziative intenda assumere affinché sia soppressa tale carenza. (4-34581)

* * *

UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Interrogazioni a risposta scritta:

CHIAVACCI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1998, Claudia Divita, partecipava alla selezione a numero chiuso per l'iscrizione al diploma universitario di « Assistente sociale » presso l'Università di Firenze;

non avendo superato la prova partecipava alla selezione all'Università di Siena e, superando l'esame, si iscriveva a quella sede universitaria;

alla fine dell'anno accademico 1999, avendo superato buona parte degli esami, chiedeva ed otteneva il trasferimento al secondo anno all'Università di Firenze, in cui nel frattempo si erano liberati dei posti;

l'Università di Siena, al momento del trasferimento, oltre alla quota ordinaria per l'iscrizione all'Università, la cifra ulteriore di 800.000 lire, giustificandola come « spese di trasferimento » —;

se non ritenga, pur nell'autonomia prevista per gli ordinamenti finanziari di ogni Ateneo nei confronti di codesto Ministero, eccessivamente onerosa e, allo stesso tempo, lesiva della libertà effettiva di

scelta della sede di studio da parte degli studenti universitari. (4-34518)

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la formazione di docenti di sostegno per gli studenti portatori di handicap delle scuole primarie elementari, è affidata a dei corsi biennali di specializzazione fino a quando non vi sarà la disponibilità di personale docente munito di specializzazione per il sostegno, conseguito nel corso di laurea (anno accademico 2001-2002) e nelle scuole di specializzazione (anno accademico 2000-2001);

l'articolo 6 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, consente alle università di istituire e di organizzare tali corsi di specializzazione precisando: l'obbligo a carico delle università di accertare preventivamente il fabbisogno provinciale di docenti di sostegno in modo formale presso il provveditorato agli studi della provincia nella quale intendono organizzare i corsi biennali di specializzazione; l'obbligo a carico dei rettori delle università di affidare detti corsi alle facoltà di scienze della formazione o comunque a facoltà e dipartimenti presso cui siano istituiti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario; l'obbligo per le università, che stipulino convenzioni con enti e istituti specializzati per lo svolgimento di tali corsi, di rispettare quanto previsto dall'articolo 14 comma 4 della legge 5 Febbraio 1992 n. 104 espressamente richiamata dall'articolo 6 del decreto 460 del 1998, che prevede l'uso di tali convenzioni limitatamente alle attività di docenza nei corsi, ferma restando la titolarità delle stesse università;

programma di tali corsi biennali deve essere redatto sulla base degli obiettivi formativi e dei contenuti previsti dal decreto del ministro della pubblica istruzione

n. 226 del 27 giugno 1995 e i titoli rilasciati, a conclusione di corsi biennali di specializzazione istituiti in difformità dalla normativa sopra richiamata, non saranno riconosciuti dal Ministro della pubblica istruzione;

nella città di Padova (come in molte altre città del Paese) è stata segnalata, dalle organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative, l'organizzazione di un corso di specializzazione per insegnanti di sostegno da parte dell'ANSI (Associazione Nazionale Scuola Italiana), in convenzione con l'università di Tor Vergata di Roma, privo dei requisiti previsti dalla normativa attualmente vigente;

tali inosservanze, per quanto concerne il mancato preventivo accertamento del fabbisogno di personale docente specializzato a livello provinciale, nonché per quanto riguarda le convenzioni stipulate dalle università con enti specializzati in difformità da quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, vanno ad incidere in maniera rilevante sia sulle prospettive lavorative di quanti escono da questi corsi (i quali devono sopportare dei costi piuttosto alti per i corsi in questione) e sia sulla loro effettiva preparazione —:

quali siano i provvedimenti che i Ministri destinatari di questa interrogazione intendano adottare per fare chiarezza su questa vicenda, alla luce delle numerose segnalazioni arrivate alla loro attenzione in questi ultimi mesi, ma soprattutto tenendo

conto della particolare importanza e delicatezza della questione: la formazione di personale che dovrà essere impiegato per l'assistenza e il sostegno di alunni delle scuole elementari affetti da handicap;

quali i provvedimenti nei confronti di quanti, in violazione della normativa vigente, hanno organizzato corsi di specializzazione per docenti di sostegno inadeguati al loro riconoscimento che, in molti casi, sfiorano il costo di 10 milioni di lire.

(4-34556)

**Apposizione di firma
ad una risoluzione in Commissione.**

La risoluzione Benvenuto ed altri n. 7-01053, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 1° marzo 2001, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pistone.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 6 marzo 2001, a pagina 36651, prima colonna (interrogazione a risposta scritta Lucchese n. 4-34444) alla ventesima riga deve leggersi: « dato un Ministro in carica e che, nella » e non « dato un riscontro in carica e che, nella » come stampato.